

ACCORDO DI COOPERAZIONE

tra

la Regione Puglia – Sezione Politiche Giovanili e Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), per la realizzazione delle attività previste nella Scheda progetto: “Progetto Interrail Puglia”

PREMESSO CHE

- Le parti sottoscrittrici sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici che hanno trovato ampia convergenza nell’oggetto del presente Accordo, come meglio verrà esplicitato nel seguito.
- La Puglia è attualmente impegnata nell’attuazione del nuovo Programma delle Politiche Giovanili 2022-2025 “Puglia ti vorrei – Giovani Protagonisti”, approvato con DGR n. 245 del 28/02/2022.
- Con deliberazione n. 2001 del 30/11/2021 la Giunta Regionale ha approvato la Sperimentazione di percorsi di Open Innovation per la definizione di misure a favore dei giovani e delle giovani pugliesi, attraverso la sottoscrizione di accordi con il sistema universitario pubblico pugliese.
- In tale contesto è stato elaborato il progetto Interrail Puglia, ovvero un sistema di mobilità infra-regionale accessibile da parte dei e delle giovani pugliesi che contempli la possibilità di conoscere facilmente i sistemi di collegamento, anche attraverso soluzioni digitali, e preveda delle agevolazioni specifiche per sostenere e promuovere forme di mobilità sostenibile.
- Il nuovo modello organizzativo regionale “MAIA”, di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31 luglio 2015, così come modificato dal DPGR n. 304 del 10 maggio 2016, individua nelle Agenzie Regionali gli enti elettivamente preordinati alle attività di exploration e che operano per il miglioramento di processi e procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo, attuando e valutando politiche di sviluppo strategico.
- Con L.R. n. 41 del 2 novembre 2017 la Regione Puglia ha istituito l’Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET). Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione nonché, nei casi previsti dal co.5, anche a supporto di altre pubbliche amministrazioni, ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l’ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai

rischi idrogeologici e sismici. Lo stesso articolo assegna all’Agenzia svariati compiti, fra i quali supporto ai processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, rilevazione, analisi e pubblicazione dei dati sulla mobilità regionale e i suoi processi evolutivi, ai fini della determinazione dei servizi minimi e della rispondenza del sistema dei trasporti alle esigenze economiche e sociali della comunità regionale, assistenza tecnica alle strutture regionali nella definizione degli strumenti di programmazione regionale in coordinamento con la programmazione interregionale e nazionale, con i Progetti speciali e con gli accordi di programma quadro a carattere regionale o interregionale, promuovere la pubblica utilità delle opere di interesse regionale, supporto tecnico alla Regione Puglia per il monitoraggio e la mappatura delle grandi opere e dei programmi di opere pubbliche realizzate nel territorio regionale;

- In particolare, ASSET ha sviluppato competenze specifiche nell’ambito della mobilità e dei trasporti e supporta l'Assessorato Regionale nel perseguimento di obiettivi di miglioramento e ottimizzazione del sistema di mobilità sostenibile della Regione Puglia, attraverso il potenziamento delle infrastrutture di trasporto pubblico e l'interconnessione armonica delle reti ferroviarie locali e nazionali con il trasporto su gomma. ASSET ha supportato l’Assessorato alla Mobilità e ai Trasporti nella redazione dell’Indagine sulla mobilità dei cittadini pugliesi. Al fine di pianificare e gestire con razionalità ed efficacia il processo di costante miglioramento del sistema di mobilità al servizio dei cittadini pugliesi sull’intero territorio regionale, ASSET ha adottato una strategia bottom-up, che supporta la programmazione delle azioni da intraprendere che sia basata sulla conoscenza delle abitudini e delle esigenze dei viaggiatori. Sono state quindi realizzate tre indagini conoscitive, condotte con obiettivi e metodologie complementari tra loro; una basata su interviste compiute su un campione rappresentativo di cittadini pugliesi e riguardante domanda esistente e potenziale di mobilità; l'altra indagine ha riguardato la rilevazione dei flussi di traffico veicolare (matrici origine-destinazione) sulle strade extraurbane sviluppato con odierni sistemi di rilevazione GPS anche grazie al supporto fornito dalla Direzione del Compartimento Puglia-Basilicata dell’ANAS, una terza indagine ha verificato il grado di soddisfazione dei viaggiatori che utilizzano il sistema di trasporto pubblico regionale;
- ASSET ha, altresì, collaborato con la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, ha redatto il “Piano Regionale della Mobilità Ciclistica”;

- ASSET ha redatto il “Piano regionale delle merci e della logistica” che mira al raggiungimento di obiettivi strategici e propone altrettante azioni, la cui attuazione deve avvenire attraverso atti normativi e/o amministrativi coerenti con le linee guida fornite dal Piano Nazionale Strategico della Portualità e della Logistica (PSNPL).
- ASSET si è occupata di varie pianificazioni e progettazioni nell’ambito della mobilità e del turismo per conto della Regione Puglia e di Enti e Comuni pugliesi.

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- La Sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia ha richiesto ad ASSET, con nota prot. AOO_156 n. 1076 del 03/11/2022, la disponibilità di coordinare un gruppo di lavoro multidisciplinare al fine di pervenire alla redazione di uno Studio di Fattibilità che valuti altresì la sostenibilità economica e le modalità di accesso, nonché l’indotto potenziale che l’iniziativa potrebbe produrre (in termini di nuovi servizi di mobilità dolce, accoglienza, ristorazione) e dovrà descrivere con una prima sperimentazione del modello su un target ristretto di giovani per la fase di test.
- Con nota prot. Asset_AOO_1/09/11/2022/4506, Asset ha presentato una Scheda Progetto denominata “Progetto Interrail Puglia”.

CONSIDERATO CHE

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: *“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati codificati dall’art. 12, par. 4 della

direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: *“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- a) *l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 - b) *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
 - c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.*
- I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
 - a) l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - b) alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
 - d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - e) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
 - le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di

cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive.

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

TRA

REGIONE PUGLIA (in seguito “Regione”), con sede in BARI, Lungomare Nazario Sauro, codice fiscale 80017210727, legalmente rappresentata dalla dott.ssa Antonella Bisceglia, in qualità di dirigente della Sezione Politiche Giovanili domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Puglia sita in Bari alla via Corso Sonnino, 177

E

Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (in seguito “ASSET”), con sede in Bari alla via G. Gentile 52 – C.F. 93485840727 – legalmente rappresentata dal Direttore generale ing. Raffaele Sannicandro, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell’ASSET;

nel prosieguo, congiuntamente indicate come “Parti”, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto dell’Accordo di cooperazione)

1. La Regione Puglia e ASSET concordano di cooperare per la realizzazione di quanto descritto nel documento “Scheda progetto - Progetto Interrail Puglia” che, allegato n. 1 del presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 3

(Impegni delle Parti)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente atto, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:
 - a) la Regione Puglia
 - supervisiona il processo di attuazione dell’intervento;
 - definisce le priorità strategiche dell’iniziativa;
 - contribuisce alla diffusione dell’iniziativa e alla promozione degli obiettivi previsti;

- favorisce la concertazione ed il dialogo istituzionale con gli stakeholder interessati dall'intervento;
- mette a disposizione, nell'ambito delle proprie competenze, risorse e capacità professionali, tecniche e amministrative, nonché i propri database informativi.

b) ASSET

- assicura la gestione complessiva dell'intervento;
- mette a disposizione la propria expertise, sia con personale interno che avvalendosi di collaboratori e consulenti esterni, che saranno selezionati e contrattualizzati con le procedure previste dalla normativa vigente, per assicurare attività di monitoraggio tecnico, supporto conoscitivo, monitoraggio in itinere e divulgazione;
- organizza e coordina i tavoli tecnici con i vettori e con gli stakeholders;
- promuove il coinvolgimento degli studenti che hanno elaborato l'idea originaria per consentire loro di realizzare un'esperienza formativa e di apprendimento;
- redige uno studio di fattibilità di un piccolo modello di Interrail Puglia, comprensivo di una mappatura completa dei poli attrattori, dei punti di interesse e di fermata nonché la georeferenziazione degli stessi; analisi dell'offerta del Trasporto Pubblico Locale (TPL) e confronto con le linee già esistenti. Lo studio di fattibilità valuterà anche la sostenibilità economica e le modalità di accesso, nonché l'indotto potenziale che l'iniziativa potrebbe produrre (in termini di nuovi servizi di mobilità dolce, accoglienza, ristorazione) e dovrà descrivere una prima sperimentazione del modello su un target ristretto di giovani per la fase di test;
- progetta un modello di app relativa alla fase di sperimentazione;
- promuove l'iniziativa attraverso l'organizzazione di campagne di comunicazione;
- predispone report tecnici e rendicontazione dei costi.

Art. 4

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata di 12 mesi, salvo proroga.

Art. 5

(Modalità di svolgimento dell'accordo)

1. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto

necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6

(Gruppo di Lavoro Interdisciplinare)

1. Per l'attuazione del presente Accordo è costituito, presso la Sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia, il Gruppo di Lavoro interdisciplinare composto da:
 - un rappresentante di ASSET
 - un rappresentante del Dipartimento Mobilità
 - un rappresentante di Puglia promozione
 - un rappresentante del Dipartimento Turismo e Cultura
 - un rappresentante della Sezione Politiche Giovanili
2. Il gruppo di lavoro provvede a:
 - svolgere funzioni di indirizzo per garantire l'efficacia e l'efficienza dell'intervento;
 - monitorare l'espletamento delle azioni previste dall'intervento;
 - approvare eventuali modifiche al Piano operativo delle attività.

Art. 7

(Risorse finanziarie)

1. Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute da ASSET per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, la Regione trasferirà ad ASSET risorse finanziarie pari ad euro € 60.000,00 (sessantamila/00) destinate esclusivamente al rimborso dei costi e delle spese vive, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o di alcun margine economico per le attività svolte.
2. Il trasferimento delle suddette risorse finanziarie avverrà con le seguenti modalità:
 - a. Un'anticipazione iniziale pari al 50%, dell'importo complessivo pianificato, previa comunicazione di avvio dell'attività stessa;
 - b. Pagamento intermedio pari al 45% dell'importo complessivo pianificato, a seguito di rendicontazione dei costi sostenuti per un importo almeno pari all'anticipazione di cui al precedente punto;
 - c. Il 5% residuo a saldo, al termine delle attività e previa presentazione di relazione finale sulle attività svolte e rendicontazione delle spese sostenute.
3. Le Parti devono predisporre una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti e documenti di spesa relativi alle attività progettuali, tali da consentire in ogni momento, su richiesta degli organi di controllo, la verifica della documentazione relativa alle spese

effettivamente sostenute nonché dell'avanzamento fisico e finanziario dei progetti da realizzare.

ART. 8

(Controlli)

1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, ASSET dalla piena ed esclusiva responsabilità circa la regolare e perfetta esecuzione dell'intervento;
2. La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento.
3. ASSET è tenuta a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa al presente accordo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie.
4. In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione Puglia potrà procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 9

(Recesso)

1. Ciascuna Parte si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo in tutti i casi, compreso l'inadempimento dell'altra parte, che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali.

Articolo 10

(Revoca della contribuzione finanziaria)

1. Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui ASSET incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente convenzione, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento ASSET comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'incarico.

3. Nel caso di revoca ASSET è obbligata a restituire alla Regione le somme da quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico di ASSET tutti gli oneri relativi.
4. È facoltà, inoltre, della Regione di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili a ASSET, nell'utilizzo del finanziamento concesso.
5. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico di ASSET.

Art. 11

(Tracciabilità)

1. È fatto obbligo ad ASSET di applicare la normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Art. 12

(Referenti)

1. Le Parti nominano i rispettivi referenti delle attività di progetto, dandone comunicazione all'altra parte. I referenti forniscono periodicamente il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine all'attività svolta, con indicazione dei risultati ottenuti.

Art. 13

(Disposizioni generali e fiscali)

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.
2. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
3. Il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro.

Letto, confermato e sottoscritto

** Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012*

Regione Puglia

ASSET

